

Oggetto: possibilità, per negozi e altri esercizi di commercio al dettaglio che trattano prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1 e che sono quindi temporaneamente chiusi al pubblico, di poter proseguire le vendite, senza riapertura dei locali, effettuando consegne a domicilio.

La possibilità, per negozi e altri esercizi di commercio al dettaglio che trattano prodotti diversi da quelli, elencati nell'allegato 1 (generi alimentari e di prima necessità) del **DPCM 11 marzo 2020** e che sono quindi temporaneamente chiusi al pubblico, di poter proseguire le vendite, senza riapertura dei locali, effettuando consegne a domicilio, è stata oggetto di approfondimento con il coinvolgimento anche della struttura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri atta alla divulgazione di linee guida interpretative, circa l'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nell'ambito delle risposte alle domande frequenti (FAQ) sulle misure adottate dal Governo.

In tal senso è stata data, infine, indicazione affermativa circa la possibilità della sua effettuazione, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto.

Viene altresì precisato che chi organizza le attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente o una cosiddetta "piattaforma", deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Tendendo conto delle osservazioni ricevute, in proposito, nell'ambito delle analisi condotte si evidenzia che per poter rispettare questa condizione e far sì che tale forma di servizio sia consentita occorrerà tuttavia che l'ordine venga ricevuto, a mezzo telefono o posta elettronica o piattaforma telematica, e che il pagamento sia effettuato anticipatamente in modalità elettronica, onde procedere alla sola semplice consegna nei pressi del domicilio (nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro), previo accertamento della presenza dei soggetti interessati e senza ulteriori contatti con gli stessi per raccolta di firme o pagamenti, in linea con quanto previsto dall'art. 108 "*Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale*" delle decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per la consegna di corrispondenza (raccomandata e assicurata) e di pacchi.

Documento aggiornato al 23 marzo 2020

Gli approfondimenti sono stati effettuati congiuntamente da CELVA e SUEL